

CAV SPA – CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE

Sede Legale: Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA

Capitale Sociale € 2.000.000,00

Iscr. Registro Imprese Venezia - CF/PI 03829590276 REA n. VE 0341881

Concessionaria dell'ANAS per la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del Passante Autostradale di Mestre di collegamento tra L'Autostrada A4 – Tronco Padova/Mestre, l'Autostrada A27 – Venezia/Belluno e l'Autostrada A4 – Tronco Trieste/Venezia, nonché concessionaria per la gestione delle tratte autostradali in concessione alla Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. a partire dalla data di scadenza della concessione fissata per il 30/11/2009 - Convenzione del 30/01/2009 approvata con D. I. n. 81 del 04/02/2009.

Protocollo n. Venezia/Marghera

***MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA
SULLA RETE AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE.***

IMPRESA: -----

IMPORTO A BASE DI GARA: € **1.563.234,03** comprensivo degli oneri per la sicurezza.

ONERI PER LA SICUREZZA: € **60.124,38** non soggetti a ribasso.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € **1.503.109,65**

RIBASSO PERCENTUALE D'ASTA: ----%

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: € ----- di cui € ----- per il servizio ed € **60.124,38** per oneri di sicurezza.

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

la Società CAV S.p.a. – Concessioni Autostradali Venete, Sede legale in

Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA - C.F. e P.I. 03829590276 che in prosieguo per brevità sarà chiamata “Società”, rappresentata dall’ing. Eutimio Mucilli nato a Castiglione Messer Marino (CH) il 28/11/1960, nella Sua qualità di Amministratore Delegato

E

l’Impresa -----, Sede legale in Via ----- – CAP ----- (PAESE) -----
 ----- CF e PI ----- che in prosieguo per brevità
 sarà chiamata “IMPRESA”, rappresentata dal Sig. ----- nato a -----
 - (--) il -----, nella Sua qualità di Presidente e legale rappresentante.

1. OGGETTO

1.1 In base alle risultanze della gara effettuata in data --/--/2009 tramite “procedura aperta” e successiva comunicazione di aggiudicazione prot. n. --- ---- del --/--/2009, con il presente contratto la Società affida in appalto all’Impresa, che accetta, l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale sia di ripasso sia su nuove pavimentazioni, qualunque sia l’estensione, fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, da effettuare sulla rete autostradale in concessione, utilizzando l’attrezzatura idonea ed omologata.

1.2 Il predetto servizio, con carattere di periodicità e prevenzione, dovrà assicurare la funzionalità delle strutture e degli impianti.

Per una puntuale descrizione del servizio e degli interventi da eseguire si rimanda agli allegati elaborati tecnici.

1.3 Il presente contratto regola l’esecuzione del servizio di manutenzione di cui trattasi ed è disciplinato dalla documentazione e dagli elaborati tecnici allegati sub 1. (C.S.A./Norme Generali e Norme Tecniche, Elenco Prezzi,

Computo Metrico e DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi) che, firmati per accettazione dalle parti contraenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. AMMONTARE

2.1 L'importo a base di gara del servizio di manutenzione oggetto del presente contratto si indica nella somma complessiva di € 1563.234,03 comprensiva degli oneri per la sicurezza valutati in € 60.124,38 non soggetti a ribasso.

2.2 L'Impresa dichiara di aver giudicato l'importo a base di gara ed i prezzi di contratto remunerativi e tali da aver consentito l'offerta, presentata e determinata a propria completa soddisfazione e sulla base di calcoli di sua convenienza, pari al ribasso d'asta del -----% sulle sole somme soggette a ribasso e non applicato alle somme corrispondenti agli oneri per la sicurezza.

2.3 L'importo contrattuale del servizio, al netto del ribasso d'asta di cui sopra, si indica in € ----- oltre al predetto importo per oneri di sicurezza pari a € 60.124,38 (non soggetto a ribasso) per un totale complessivo di € ----- che l'Impresa dichiara di propria convenienza e remunerativo dell'attività che dovrà realizzare.

2.4 La liquidazione definitiva del servizio risulterà dal conto finale.

3. CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ

3.1 L'Impresa, preso in consegna con sottoscrizione di regolare verbale il servizio di manutenzione di cui al presente contratto, si impegna a rendersi immediatamente operativa dichiarando esplicitamente di essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, attrezzature, materiali, strutture, strumenti, equipaggiamenti tecnici, impianti e personale necessari.

4. DECORRENZA E DURATA

4.1 Il servizio avrà decorrenza dal 01/12/2009 e durata fino al 31/12/2012 per complessivi 37 (trentasette) mesi.

5. CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI

5.1 La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le vigenti norme in materia e secondo quanto indicato nell'allegato C.S.A.

5.2 Le varie prestazioni saranno valutate e determinate "a misura" in base a quanto riportato nel C.S.A. e retribuite applicando i prezzi unitari indicati nell'allegato Elenco Prezzi, salvo i casi espressamente previsti e regolati nel C.S.A. medesimo.

5.3 I prezzi suddetti si intendono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni inerenti alle opere pubbliche; i prezzi medesimi comprendono e compensano tutte le prestazioni previste dal contratto stesso e dal relativo C.S.A. e quant'altro necessario per dare il servizio affidato compiuto in ogni parte ed eseguito a perfetta regola d'arte.

5.4 Sui predetti prezzi detratte le somme corrispondenti agli oneri per la sicurezza verrà applicato il ribasso contrattuale del -----% già indicato in precedenza all'art. 2.2, quale offerto dall'Impresa per il servizio regolato dal presente contratto.

5.5 Nel caso l'Impresa intervenga per danni alle pertinenze della Società causati da terzi e che siano coperti da assicurazione per RC, i relativi corrispettivi non entreranno nella contabilità ordinaria: ciascun intervento dovrà pertanto essere fatturato a parte.

La quantificazione dei predetti interventi sarà effettuata con i medesimi criteri indicati nel presente articolo.

6. PAGAMENTI - SALDO FINALE

6.1 La liquidazione delle prestazioni sarà effettuata per stati di avanzamento, predisposti dalla Società con cadenza quadrimestrale, corrispondenti all'importo dei lavori maturato.

Non saranno concesse anticipazioni.

6.2 Su ogni certificato di pagamento saranno effettuate le ritenute a garanzia dell'osservanza degli obblighi a tutela del lavoratore pari allo 0,5% dell'importo progressivo del servizio.

Per lo svincolo di tali ritenute si procederà a norma di legge.

6.3 Alla scadenza contrattuale in base alle risultanze della contabilità dei lavori, si predisporrà il conto finale.

6.4 Per il pagamento delle prestazioni l'Impresa dovrà emettere regolari fatture recanti gli estremi di riferimento del presente contratto.

Le fatture verranno liquidate esclusivamente con accrediti sul conto corrente bancario indicato dall'Impresa.

7. PENALITA' PER RITARDI

7.1 In caso di ritardi rispetto ai tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti nell'allegato C.S.A. saranno applicate le penali previste nello stesso C.S.A./Norme Generali fatta salva ogni riserva per eventuali maggiori indennizzi a favore della Società per danni causati, a qualsiasi titolo, dai ritardi stessi.

8. GARANZIE

8.1 L'Impresa è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria nella misura pari al -----% dell'importo netto dell'appalto relativo al presente contratto, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Società.

Detta garanzia, a copertura degli oneri per mancato ed inesatto adempimento, cesserà di avere effetto solo ad intervenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

All'uopo l'Impresa ha presentato polizza fidejussoria della Compagnia -----
----- Assicurazioni n. -----, per € -----: l'Impresa si obbliga a mantenerla attiva in via continuativa per tutta la durata contrattuale fino all'emissione del suddetto certificato di regolare esecuzione.

9. ASSICURAZIONI

9.1 In relazione alle responsabilità gravanti sull'Impresa, la stessa è obbligata, a contrarre una polizza assicurativa che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia per responsabilità civile per danni a terzi e/o prestatori d'opera inclusi impianti, macchinari, personale ed opere appartenenti alla Società, nell'esecuzione del servizio sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

9.2 Nei terzi assicurati devono essere comprese tutte le persone che accedono alle aree di cantiere ed alle opere compresi in particolare il personale della Società ed eventuali fornitori e subappaltatori.

9.3 L'impresa ha presentato la seguente garanzia assicurativa: polizza RC della Compagnia ----- Assicurazioni, n. ----- con massimale unico per sinistro di € 5.000.000,00.

10. PRESTAZIONI ED ESECUZIONI DEL SERVIZIO - DIRETTORE

TECNICO - MATERIALI E FORNITURE

- 10.1** L'Impresa dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di tutte le circostanze generali e particolari connesse all'esecuzione del servizio.
- 10.2** L'Impresa dichiara esplicitamente di aver esaminato e di accettare incondizionatamente ed in ogni sua parte il C.S.A. e tutti i documenti ed elaborati tecnici contrattuali.
- 10.3** L'Impresa è responsabile dell'esecuzione del servizio affidato che sarà diretto da un Direttore Tecnico, designato dall'Impresa stessa, nell'ambito delle direttive e sotto il controllo e la sorveglianza della Società.
- 10.4** Il Sig. -----, legale rappresentante dell'Impresa, si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte e con ogni cura e diligenza il servizio affidato.
- 10.5** Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità, l'impiego dei materiali, delle forniture e delle provviste valgono le prescrizioni tecniche indicate nel C.S.A. o fornite dalla Società.
- 10.6** Per quanto riguarda espressamente le forniture di segnali, gli stessi dovranno essere prodotti da costruttori autorizzati dal Ministero dei LL. PP., ai sensi dell'art. 45 del D. L. 285/1992, comma 8, del Nuovo Codice della Strada e artt. 193, 194 e 195 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 495/1992).
- L'Impresa dichiara che si avvarrà esclusivamente di segnali forniti da ditte che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla produzione degli stessi emessa dall'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- 10.7** Per la fornitura e posa di prodotti inerenti alla sicurezza della

circolazione stradale l'Impresa si impegna ad avvalersi di fornitori che realizzeranno la fornitura stessa come prescritta nelle specifiche tecniche e secondo i criteri che assicurano la qualità della fabbricazione ai sensi della normativa UNI EN ISO 9000/1994 in conformità a quanto previsto dalle circolari del Ministro dei LL.PP. n. 2357/1996, n. 5923/1996, n. 3107/1997 e n. 3652/1998 anche per quanto riguarda il possesso delle certificazioni di qualità per i suddetti prodotti.

10.8 Eventuali segnali prodotti da costruttori non autorizzati ovvero prodotti inerenti alla sicurezza della circolazione stradale provenienti da fornitori che non operano nel rispetto della normativa UNI EN ISO 9000/1994 saranno rifiutati dalla società e non potranno essere impiegati per la realizzazione delle prestazioni. L'eventuale utilizzo del materiale che in base al presente articolo non potrà essere impiegato determina l'obbligo dell'Impresa di procedere alla immediata rimozione e sostituzione.

11. ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

11.1 Oltre alle clausole del presente contratto ed a quanto previsto nel C.S.A., l'appalto è soggetto e disciplinato dalle leggi, decreti, norme, disposizioni, regolamenti, circolari e provvedimenti attualmente vigenti concernenti le opere pubbliche o che comunque possano interessare direttamente od indirettamente il presente affidamento.

11.2 Sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutte le prestazioni, le spese di personale, i mezzi e le forniture necessarie all'esecuzione del servizio affidato.

11.3 L'Impresa assume a proprio carico, tenendo sollevata ed indenne la Società, ogni e più ampia responsabilità civile e penale per tutti gli

eventuali danni a cose e persone che, in conseguenza dell'esecuzione del servizio, la stessa o suoi dipendenti possano direttamente od indirettamente arrecare a terzi od alla concedente e ciò indipendentemente da eventuali concorsi di colpa, sotto qualsiasi profilo, del danneggiato ed in qualunque modo l'evento dannoso si sia verificato e da chiunque sia stato provocato.

L'Impresa dovrà in ogni caso adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di dipendenti e di terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

11.4 La Società non risponderà sotto nessun profilo dei macchinari, automezzi, mezzi d'opera, beni, ecc. dell'Impresa e dei suoi dipendenti anche se verranno depositati o lasciati in aree della Società la quale pertanto non risarcirà, per nessun titolo o ragione, gli eventuali danni che le attrezzature suddette dovessero subire durante il corso dei lavori o durante le soste.

11.5 Le parti dichiarano che la Società è completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Impresa ed i suoi dipendenti o fornitori ed eventuali subappaltatori.

11.6 L'Impresa ha l'obbligo di assoluto rispetto degli ordini e raccomandazioni sia prescritte con il presente contratto e con il C.S.A. sia successive, scritte o verbali, impartite dalla Società.

11.7 L'Impresa dovrà osservare, oltre che le disposizioni di legge, anche tutte le istruzioni che la Società impartirà per la sicurezza e per lo scorrimento del traffico. Trattandosi di servizi da eseguire in presenza di traffico, l'Impresa dichiara di ben conoscere le norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori sull'autostrada in presenza di traffico, assumendosi

l'impegno di sottostare, attuare o far attuare le norme medesime anche agli eventuali subappaltatori. In particolare si ribadisce l'assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte della Società ai sensi del comma 3 dell'art. 175 e dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 176 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). Tali manovre potranno eccezionalmente essere consentite con specifica autorizzazione scritta della Società e sono in ogni caso subordinate all'osservanza integrale delle norme di sicurezza.

L'Impresa è tenuta a presentare formale richiesta di autorizzazione qualora la tipologia del lavoro da eseguire necessiti di dette manovre fornendo anticipatamente l'elenco dei mezzi operativi per tipo e targa ed i nominativi del personale addetto.

11.8 L'Impresa ha l'onere e la responsabilità della fornitura e della esatta posa in opera della segnaletica provvisoria occorrente per la segnalazione dei cantieri di lavoro, per la deviazione di traffico o per la chiusura parziale della sede stradale (in conformità alle norme del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di attuazione DPR 495/1992 ed alle inerenti circolari ministeriali, nonché in conformità agli ordini che di volta in volta saranno impartiti dalla Società) ed ha altresì l'onere e la responsabilità della fornitura e posa in opera di altro materiale segnaletico e/o di sicurezza che la Società ritenesse necessario utilizzare per la delimitazione e la sicurezza dei cantieri e del traffico, inclusa la posa e successiva rimozione di segnaletica orizzontale e verticale, cavalletti, coni, elementi di sicurvia e la segnalazione notturna e/o diurna con segnaletica luminosa appropriata; in particolare dovrà essere posizionato,

in corrispondenza della testata di chiusura delle corsie, un impianto luminoso a lampeggio elettronico in sequenza.

L'Impresa ha altresì l'onere del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica stessa.

11.9 L'Impresa ha inoltre l'obbligo e l'onere:

- di garantire l'operatività dei cantieri di lavoro per eventuali esigenze connesse alla circolazione ed alla sicurezza del traffico in modo continuativo anche oltre il normale orario di lavoro;
- della guardiania diurna, notturna e festiva dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
- di segnalare, prima dell'inizio di ogni lavoro di manutenzione, la presenza del proprio personale nelle stazioni autostradali e lungo i tronchi alla Direzione Esercizio per benessere nonché di comunicare alla Direzione Esercizio stessa l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
- del trasporto, dello smaltimento e del conferimento a discarica dei rifiuti, dei materiali di scarto, di sostituzione o di risulta nel rispetto del DPR 915/1982, della legge 475/1988 e del D. Lgs. 22/1997 fornendo la documentazione comprovante l'ottemperanza di tale obbligo; non sono concessi depositi, anche temporanei, su aree della Società.

11.10 L'Impresa è tenuta ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme dei contratti nazionali e territoriali vigenti in materia di collocamento, trattamento retributivo, contributivo, previdenziale ed assicurativo e quant'altro specificato negli stessi contratti collettivi, anche qualora l'Impresa stessa non sia iscritta alle associazioni di categoria o cessasse di esserlo.

L'Impresa si impegna a coprire i propri dipendenti contro i rischi derivanti da infortunio sul lavoro nonché ad eseguire le operazioni affidate nel più assoluto rispetto delle norme antinfortunistiche per la sicurezza dei lavoratori.

L'Impresa inoltre solleva fin d'ora la Società da ogni responsabilità per infortunio del personale dell'Impresa medesima o per qualsiasi fatto inerente al personale stesso.

11.11 L'Impresa dichiara di ben conoscere gli obblighi e gli oneri a suo carico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori disposti dalle leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008.

L'impresa dichiara di ben conoscere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e si assume l'impegno di sottostare, attuare o far attuare le norme contenute nel medesimo documento anche agli eventuali subappaltatori.

L'Impresa dichiara di essere stata edotta dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dalla Società.

L'Impresa si impegna altresì ad informare la Società sui rischi derivanti dalle interferenze delle reciproche attività, ai sensi dell'art. 26 del suddetto D. Lgs. 81/2008.

11.12 L'Impresa ha predisposto e consegnato alla Società il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; tale Piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'Impresa sarà responsabile del rispetto del Piano stesso attraverso il proprio

Direttore Tecnico.

11.13 L'Impresa è responsabile nei confronti della Società del rispetto delle disposizioni del presente contratto ed in particolare delle norme riguardanti i lavoratori dipendenti, anche da parte di eventuali subappaltatori.

Nei casi di accertata violazione degli obblighi suddetti si procederà ai sensi di legge.

11.14 L'Impresa dichiara che tutti gli oneri e gli obblighi di cui al presente contratto, compresi quelli in materia di sicurezza ed in particolare quelli previsti nel Piano sostitutivo di Sicurezza sono a suo totale carico. Dichiara altresì di averne tenuto conto in sede di predisposizione e presentazione della propria offerta e che detti oneri si intendono compensati con i prezzi contrattuali: in particolare l'Impresa conferma che gli oneri per la sicurezza non sono stati assoggettati a ribasso

11.15 Alla Società è riconosciuto ogni più ampio potere di ispezione e controllo in qualsiasi momento sia nella contabilità dei lavori sia nelle scritture dell'Impresa in quanto inerenti al servizio affidato ed in relazione agli obblighi di osservanza di quanto contrattualmente stabilito.

12. SUBAPPALTO

12.1 L'affidamento in subappalto dei lavori regolati dal presente contratto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 ed alle altre vigenti disposizioni in materia.

12.2 All'atto dell'offerta l'Impresa ha manifestato l'intenzione di avvalersi di subappalto per "-----
-----".

L'Impresa, qualora effettivamente dovesse ricorrere a subappalto, sarà tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge ed in particolare a quanto previsto dal già citato art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento di ogni danno e spese alla Società. Nessun'altra autorizzazione per subappalto, anche parziale o cottimo, verrà rilasciata dalla Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto oltre a quelle relative alle prestazioni per le quali in sede di gara abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate tramite subappalto non potrà superare il 30% del valore delle attività realizzative di cui alla categoria OS10 ed il 30% del valore delle prestazioni rientranti nei servizi.

12.3 In caso di ricorso al subappalto, i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore dovranno essere effettuati dall'Impresa.

A norma del già citato art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. l'Impresa ha pertanto l'obbligo di corrispondere gli importi dovuti ai subappaltatori praticando gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%; ha l'obbligo inoltre di depositare presso la Società i contratti di subappalto almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; ha l'obbligo altresì di far pervenire alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate attestanti quanto corrisposto a favore dei subappaltatori con indicazione delle ritenute effettuate a garanzia.

13. ALTRE NORME

13.1 L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle leggi per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e si impegna a sottostare a tutte le disposizioni impartite al riguardo, fornendo tutta la documentazione e le certificazioni richieste.

13.2 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Società ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi al fine di consentire gli ulteriori accertamenti prefettizi previsti dalla normativa antimafia di cui al D. Lgs. 490/1994.

13.3 L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Società la seguente documentazione:

- A) numero di infortuni verificatisi in corso di esecuzione del contratto che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento) che dovrà essere trasmesso con frequenza trimestrale;
- B) copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al servizio oggetto dell'appalto, che dovrà essere aggiornato con cadenza quadrimestrale;
- C) copia dei periodici versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi previsti dalla contrattazione collettiva;
- D) dichiarazione indicante i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.
- E) periodica certificazione attestante l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (se dovuta ai sensi della legge 68/1999).

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa anche per le eventuali

ditte subappaltatrici.

14. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

14.1 Alla conclusione del servizio sarà emesso il certificato di ultimazione lavori.

Entro 3 mesi dalla data del certificato predetto sarà emesso il certificato di regolare esecuzione.

14.2 Fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, l'Impresa è tenuta, in caso di opere o prestazioni eseguite in difformità a quanto previsto nel C.S.A., ad effettuare a sua cura e spese e su semplice segnalazione, anche verbale, della Società gli interventi di manutenzione che saranno richiesti.

Detti interventi saranno eseguiti anche in presenza di traffico senza portare in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e della incolumità pubblica, restando al riguardo a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale.

15. DATI PERSONALI

15.1 Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di dati qualificati come "personali" dal D. Lgs 196/2003.

I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli obblighi contrattuali in conformità ai disposti del citato D. Lgs. 196/2003.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 La Società a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale alla scadenza di ciascun anno senza che per questo l'Impresa possa avanzare qualsivoglia pretesa. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Società con comunicazione scritta a/m raccomandata

3 (tre) mesi prima della scadenza di ciascun anno.

16.2 In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto qualora la Società ravvisi che la qualità delle prestazioni fornite non sia perfettamente conforme a quanto stabilito dalle norme contrattuali ovvero alle previsioni del C.S.A. Norme Tecniche.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

17.1 Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa - anche ricorrendo, ove applicabile, all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - sarà deferita al giudice competente del Foro di Venezia.

17.2 In presenza di giudizio l'Impresa non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

18. DOMICILIO LEGALE

18.1 Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere domicilio presso le rispettive sedi legali e più precisamente la Società in Marghera (VE), Via Bottenigo 64/a e l'Impresa in -----
-----.

19. SPESE CONTRATTUALI

19.1 Sono a carico dell'Impresa tutte le tasse, imposte e tributi, passati o futuri connessi al presente contratto.

19.2 Il presente contratto, avendo per oggetto prestazioni di servizi soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

19.3 Il presente contratto viene redatto in due esemplari originali di cui uno per l'Impresa ed uno per la Società.

Letto, accettato e sottoscritto

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 2) AMMONTARE, 3) CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ, 4) DECORRENZA E DURATA, 5) CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI, 6) PAGAMENTI - CONTO FINALE, 7) PENALITÀ PER RITARDI, 8) GARANZIE, 9) ASSICURAZIONI, 10) PRESTAZIONI ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO - DIRETTORE TECNICO - MATERIALI E FORNITURE, 11) ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA, 12) SUBAPPALTO, 16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 17) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE, 19) SPESE CONTRATTUALI.

Ulteriori firme espresse